Diritto all'ambiente®
www.dirittoambiente.net
Testata giornalistica on line

<u>CORTE DI CASSAZIONE PENALE, SEZIONE III, SENTENZA DEL 19 APRILE 2013, N. 18266</u>: confisca del mezzo appartenente al terzo estraneo al reato ed onere della prova.

«*…come reiteratamente affermato dalla giurisprudenza di questa Corte, è evidente che il mezzo da confiscare debba appartenere all'autore del reato e che, pertanto, la confisca dei mezzi di trasporto appartenenti ad un terzo estraneo al reato non possa essere ordinata, sempre che nei suoi confronti non sia individuata la violazione di obblighi di diligenza e che risulti la buona fede, intesa quale assenza di condizioni che rendano probabile a suo carico un qualsivoglia addebito di negligenza da cui sia derivata la possibilità dell'uso illecito della cosa e senza che esistano collegamenti, diretti o indiretti, ancorché non punibili, con la consumazione del reato (così Sez. III n. 33281, 3 agosto 2004. Nello stesso senso, Sez. III n. 44837, 30 novembre 2007, non massimata; Sez. III n. 26529, 2 luglio 2008; Sez. III n. 12108, 19 marzo 2009; Sez. III n. 20935, 19 maggio 2009).*
Si è ulteriormente precisato come gravi sul terzo proprietario estraneo al reato l'onere di una rigorosa dimostrazione del necessario presupposto della buona fede, ovvero di non essere stato a conoscenza dell'uso illecito del mezzo o che tale uso non era collegabile ad un proprio comportamento negligente, al fine di ottenere la restituzione del mezzo ed evitare la confisca, rilevando anche che, in tali casi, la dimostrazione richiesta la terzo proprietario non configura un'ipotesi di inversione di onere della prova che la legge penale non consente, poiché non riguarda l'accertamento della responsabilità penale (Sez. III n. 22026, 9 giugno 2010, non massimata. Conformi, Sez. III n. 46012, 12 dicembre 2008; Sez. III n. 26529, 2 luglio 2008, cit.; Sez. III n. 33281, 3 agosto 2004, cit.). »

Diritto all'ambiente®
www.dirittoambiente.net
Testata giornalistica on line

18266 / 13

66

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

TERZA SEZIONE PENALE

UDIENZA CAMERA DI CONSIGLIO DEL 19/03/2013

SENTENZA N. 685/2013

REGISTRO GENERALE N. 44449/2012

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ALFREDO TERESI	- Presidente -
Dott. MARIO GENTILE	- Consigliere -
Dott. LUIGI MARINI	- Consigliere -
Dott. LORENZO ORILIA	- Consigliere -
Dott. LUCA RAMACCI	- Rel. Consigliere -

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

BRESCIANI SERGIO N. IL 08/12/1948

avverso l'ordinanza n. 11/2012 TRIB. LIBERTA' di ASTI, del 03/10/2012

sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUCA RAMACCI;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott. G. Mazzotta
l'inammissibilità del ricorso

Udit i difensor Avv.;

Diritto all'ambiente®
www.dirittoambiente.net
Testata giornalistica on line

RITENUTO IN FATTO

1. Il Tribunale di Asti – Sezione per il Riesame, con ordinanza del 3.10.2012, ha rigettato l'appello presentato nell'interesse di **Alessandro BRESCIANI** avverso il provvedimento con il quale, in data 23.8.2012, il Giudice per le indagini preliminari del medesimo Tribunale aveva respinto l'istanza di dissequestro di un furgone di proprietà del medesimo ed oggetto di sequestro preventivo nell'ambito di un procedimento penale nei confronti di Sergio BRESCIANI e Irene Anna VAILATTI, genitori dell'appellante, indagati per il reato di cui agli artt. 110 cod. pen. e 256, lett. a) d.lgs. 152\06, in quanto effettuavano attività di raccolta e trasporto di rifiuti ferrosi e non in assenza di titolo abilitativo.

Avverso tale pronuncia il predetto propone ricorso per cassazione.

2. Con un unico motivo di ricorso deduce la violazione dell'art. 259 d.lgs. 152\06, evidenziando la sua posizione di terzo in buona fede del tutto estraneo al reato.

Insiste, pertanto, per l'accoglimento del ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

3. Il ricorso è infondato.

Il mezzo di proprietà del ricorrente è stato sottoposto a sequestro sul presupposto che la libera disponibilità dello stesso da parte degli indagati avrebbe potuto agevolare la commissione di altri reati.

L'automezzo, inoltre, è suscettibile di confisca obbligatoria ai sensi dell'art. 259, ultimo comma d.lgs. 152\06 e di ciò si duole il ricorrente, osservando che la misura di sicurezza patrimoniale andrebbe a colpirlo nonostante la sua estraneità al reato, venendosi a creare una inammissibile ipotesi di «*responsabilità per fatto altrui*».

4. Osserva a tale proposito il Collegio che, come reiteratamente affermato dalla giurisprudenza di questa Corte, è evidente che il mezzo da confiscare debba appartenere all'autore del reato e che, pertanto, la confisca dei mezzi di trasporto appartenenti ad un terzo estraneo al reato non possa essere ordinata, sempre che nei suoi confronti non sia individuata la violazione di obblighi di

diligenza e che risulti la buona fede, intesa quale assenza di condizioni che rendano probabile a suo carico un qualsivoglia addebito di negligenza da cui sia derivata la possibilità dell'uso illecito della cosa e senza che esistano collegamenti, diretti o indiretti, ancorché non punibili, con la consumazione del reato (così Sez. III n. 33281, 3 agosto 2004. Nello stesso senso, Sez. III n. 44837, 30 novembre 2007, non massimata; Sez. III n. 26529, 2 luglio 2008; Sez. III n.12108, 19 marzo 2009; Sez. III n. 20935, 19 maggio 2009).

Si è ulteriormente precisato come gravi sul terzo proprietario estraneo al reato l'onere di una rigorosa dimostrazione del necessario presupposto della buona fede, ovvero di non essere stato a conoscenza dell'uso illecito del mezzo o che tale uso non era collegabile ad un proprio comportamento negligente, al fine di ottenere la restituzione del mezzo ed evitare la confisca, rilevando anche che, in tali casi, la dimostrazione richiesta la terzo proprietario non configura un'ipotesi di inversione di onere della prova che la legge penale non consente, poiché non riguarda l'accertamento della responsabilità penale (Sez. III n. 22026, 9 giugno 2010, non massimata. Conformi, Sez. III n. 46012, 12 dicembre 2008; Sez. III n. 26529, 2 luglio 2008, cit.; Sez. III n. 33281, 3 agosto 2004, cit.).

5. Di tali principi, che il Collegio condivide e ribadisce, ha fatto buon uso il Tribunale, richiamando alcuni dei precedenti giurisprudenziali menzionati ed osservando come il ricorrente non abbia minimamente assolto all'onere di dimostrare la propria buona fede, essendosi invece limitato ad affermare di aver prestato il mezzo ai propri genitori per l'espletamento di alcune commissioni.

I giudici del riesame, peraltro, hanno anche evidenziato che, essendo gli affidatari del mezzo gravati da numerosi precedenti penali ed essendo tale situazione verosimilmente nota al ricorrente, questi avrebbe dovuto prestare una cautela ancor maggiore nell'aderire ad una generica richiesta giustificata dalla necessità di svolgere non meglio precisate commissioni.

6. Rispetto a tali argomentazioni il ricorso presentato non svolge alcuna considerazione e, ignorandole del tutto, si limita a ribadire laconicamente, con generici richiami a principi generali, che la misura reale non sarebbe applicabile per l'estraneità del proprietario del veicolo al reato accertato.

Le censure così espresse non intaccano tuttavia, neppure minimamente, la solidità dell'apparato giustificativo che, ancorché sinteticamente formulato, sostiene adeguatamente l'ordinanza impugnata, la quale supera pertanto agevolmente il vaglio di legittimità cui è stata sottoposta.

Il ricorso deve pertanto essere rigettato, con le consequenziali statuizioni indicate in dispositivo.

Diritto all'ambiente®
www.dirittoambiente.net
Testata giornalistica on line

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.

Così deciso in data 19.3.2013

Il Consigliere Estensore
(Dott. Luca RAMACCI)

Il Presidente
(Dott. Alfredo TERESI)

DEPOSITATA IN CANCELLERIA

IL 19 APR 2013

IL CANCELLIERE
Luana Mariani